

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Libro soci di Srl facoltativo e effetti sul trasferimento delle quote

di **Fabio Landuzzi**

Nelle Srl il **Libro soci** è stato **abrogato** dall'art.16, Legge 2/09 (Legge di conversione del DL 185/08). Tuttavia, come è stato sottolineato dalle **Massime n. 115 del Notariato di Milano** e **I.I.1 del Notariato del Triveneto**, l'abolizione dell'obbligo di tenuta del Libro soci **non si traduce automaticamente in un divieto** assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le Srl già esistenti, oppure alla sua **adozione facoltativa** per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un'**ordinata gestione delle vicende societarie** legate alla posizione dei soci.

Il tema controverso è se l'autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di Srl una clausola che subordina l'**efficacia del trasferimento delle quote sociali** nei confronti della società, e di conseguenza anche la **legittimazione all'esercizio dei diritti sociali**, all'iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l'entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella Srl, era stato espresso dal **Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona** che, con la **sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009**, aveva giudicato come non consentita una ultra attività del Libro soci, neppure per scelta volontaria della società.

L'orientamento del **Notariato** è invece più aperto e diretto a ritenere che le **clausole statutarie** relative al Libro dei soci, sarebbero:

- **fonte informativa del domicilio dei soci** nei loro rapporti con la società;
- **strumento organizzativo** per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;
- **strumento di efficacia della cessione** della partecipazione sociale nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in **violazione di tali limiti statutari**; di conseguenza, l'iscrizione nel registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l'effetto di rendere la **cessione non opponibile alla società**, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno.

Il **Tribunale di Roma** è di recente intervenuto su questo tema con l'**ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015** in cui ha dichiarato **illegittima la clausola statutaria** che fa dipendere dall'iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla Srl, l'efficacia verso la società del

trasferimento delle quote sociali.

Secondo il Tribunale di Roma l'**art.2470 Cod.civ. sarebbe una norma** cogente ed imperativa, **inderogabile dall'autonomia contrattuale** delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della Srl possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre **non sarebbe legittimo** il fatto che **alla annotazione nel Libro soci** possa essere **subordinata l'efficacia del trasferimento** delle quote sociali rispetto alla società stessa.

Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di **potere di abrogazione** degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque **consigliabile consentire**, in via statutaria e **facoltativa**, la **tenuta del Libro soci** demandandone la decisione agli amministratori della società.

Circa la legittimità di una clausola statutaria, come abbiamo visto, esiste un **contrasto** fra l'orientamento del **Notariato di Milano**, ed in via interpretativa anche del **Notariato del Triveneto** (vedi Massima I.L.3), a cui accede anche una parte della dottrina, e, dall'altra parte, **una certa giurisprudenza** a cui la recente sentenza del **Tribunale di Roma** si allinea.